



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 27 del Consiglio Comunale

Oggetto: **SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - RIDETERMINAZIONE TERMINE OPERATIVO FINALE DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN ESERCIZIO PROVVISORIO - COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO CONSORTILE CON I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, MALE' E TERZOLAS.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Assente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente giustificato
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **RAO GIANFRANCO, BRUSEGAN FEDERICO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **LIBONI MARCELLO**

OGGETTO: SCIoglimento DEL CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - RIDETERMINAZIONE TERMINE OPERATIVO FINALE DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN ESERCIZIO PROVVISORIO - COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO CONSORTILE CON I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, MALE' E TERZOLAS.

IL SINDACO RELAZIONA

L'Assemblea del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce (Consorzio STN Cles), tenutasi in data 27 giugno 2012 ha approvato, dopo una fase preparatoria, lo scioglimento del Consorzio medesimo nominando il liquidatore. Tale scioglimento è stato successivamente confermato, come prevede il combinato disposto dell'art. 6 e 20 dello Statuto, dalle deliberazioni dei Comuni consorziati e più in specifico il Comune di Malé, con la propria deliberazione n. 29 di data 18.07.2012, che ha deliberato tra l'altro:

- a) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la proposta di scioglimento del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, in forma abbreviata STN Cles, formalizzata con verbale dell'Assemblea riunitasi il 27 giugno 2012, a'sensi degli artt. 14 e 20 dello Statuto, riconoscendone gli effetti a far data 1 novembre 2012.
- b) Di autorizzare conseguentemente il Liquidatore a procedere con le formalità necessarie all'estinzione dello stesso Consorzio S.T.N., autorizzando il Sindaco ad assumere ogni atto presupposto e conseguente a quanto deliberato con la succitata deliberazione.

A seguito di ciò l'Azienda consortile ha continuato l'attività nelle more delle operazioni di liquidazione. Con Assemblea dei soci di data 28 agosto 2012 era stata indicata un'alternativa allo scioglimento del Consorzio prevedendo la possibilità di consentire lo scioglimento del rapporto consortile, relativamente ad uno o più soggetti consorziati che ritenessero, come di fatto accaduto, riorganizzare autonomamente la gestione dei propri servizi pubblici, legati essenzialmente al trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e, residualmente, al ciclo dell'acqua, permettendo la continuazione dell'attività per gli altri Comuni all'interno del Consorzio già costituito. Tale soluzione, come indicato in delibera, doveva essere individuata nel rispetto dei principi che si sarebbero dovuti applicare allo scioglimento complessivo del Consorzio e, in particolare, nella compiuta definizione e applicazione delle modalità di retrocessione dei rami d'azienda conferiti dai Comuni che intendessero sciogliere il proprio rapporto consortile.

Successivamente è stata analizzata giuridicamente la possibilità dello scioglimento parziale limitatamente a due soggetti consorziati e la continuazione del Consorzio per gli altri Comuni, fattispecie che risulta possibile per legge con l'accordo unanime di tutti gli enti consorziati. La norma di legge che prevede la possibilità dello scioglimento del vincolo consortile limitatamente ad uno o più enti consorziati corrisponde all'art. 98 del DPR 4 ottobre 1986 n. 902 (Titolo IV Aziende consorziali, Capo I, Costituzione dei consorzi), che prevede espressamente al comma 3 quanto segue: *"... Ognuno degli enti uniti in Consorzio può ottenere di cessare dal farne parte purché intervenga il consenso di tutti gli altri enti consorziati. ..."*. Inoltre il comma 4 dell'art. 98 del DPR n. 902/86 statuisce quanto segue: *"... In caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli enti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione. ..."*. Verificata positivamente la possibilità prevista dalla legge relativa allo scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad uno o più enti consorziati, ne consegue

come lo scioglimento del rapporto consortile relativo ad uno o più aderenti, secondo legge e Statuto, deve essere deliberato all'unanimità dall'assemblea del Consorzio, con successivo procedimento confermativo previsto dall'art. 20 n. 2 dello Statuto.

Inoltre i quattro Comuni che intendevano e intendono proseguire nella continuazione del Consorzio si sono avvalsi della consulenza del dr Francesco Salvetta, con studio in Trento, a cui è stato affidato l'incarico per l'individuazione dell'iter per la retrocessione dei rami d'azienda conferiti nel Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce. La consulenza resa ha analizzato la soluzione giuridica legata allo scioglimento del rapporto relativamente ad uno o più Comuni associati e alla continuazione dell'attività del Consorzio, confermando la possibilità giuridica di eseguire lo scioglimento del vincolo consortile relativamente ad ognuno degli enti consorziati, così come espressamente previsto dall'art. 98 del DPR n. 902/86 e avvallando, in linea di principio e di indicazione, quanto già proposto dal liquidatore dr Albino Leonardi, stabilito come sia necessario, per i quattro Comuni che continuano l'attività, che l'assemblea consortile deliberi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 del DPR 902/86 e della lettera i) comma 1 art. 14 dello Statuto, un adeguamento dello Statuto in relazione agli articoli che fanno espresso riferimento alla denominazione, alla soggettività dei soci consorziati, allo scopo, alle quote di ripartizione, ai criteri più definiti relativamente allo scioglimento, all'individuazione della cessazione da parte di uno o più Enti consorziati, alla previsione della nomina facoltativa del Direttore, alla legale rappresentanza individuata nella figura del Presidente, alla durata del Consiglio di amministrazione, all'incompatibilità della carica di consigliere, alla modalità di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, all'eliminazione della revoca del Consiglio di Amministrazione dei singoli Consiglieri a seguito di mozione di sfiducia, al possibile Revisore unico.

L'Assemblea consortile del 3 settembre 2013 ha deliberato la presa d'atto che il contratto di servizio per il trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica affidato al Consorzio STN è decaduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del contratto stesso e che il servizio debba ritornare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 nella piena disponibilità e titolarità dei singoli Enti pubblici locali consorziati Comune di Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico e Terzolas. In tale delibera è stata fatta salva la possibilità di anticipare anche disgiuntamente il termine del 31 dicembre 2013, previa apposita manifestazione di volontà da parte dei singoli Comuni da inviare in forma scritta al liquidatore del Consorzio STN, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione.

I Comuni di Caldes, Cavizzana, Malè e Terzolas, nell'Assemblea di data 14 ottobre 2013, hanno indicato la volontà di continuare l'attività consortile individuando allo scopo un percorso che permetta la continuazione dell'attività all'interno del Consorzio STN per i Comuni medesimi, percorso riproposto e confermato nella successiva Assemblea dd. 23.12.2013.

Sulla base delle predette premesse è stato convocato per il 30 dicembre 2013 il Consiglio, dopo un precedente rinvio della trattazione dell'argomento, rinvio resosi necessario per definire al meglio il quadro di riferimento e così procedere alla revoca dello scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, allo scioglimento del rapporto consortile con riferimento agli enti consorziati Comune di Cles e Comune di Monclassico con conseguente adozione degli atti necessari alla continuazione dell'attività consortile del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce tra gli enti consorziati Comune di Malè, Comune di Caldes, Comune di Cavizzana e Comune di Terzolas.

Detto processo presupponeva peraltro la preventiva definizione, da parte dell'Organo di Amministrazione, come individuato concordemente e "delegato" a gestire la fase di liquidazione, di una serie di attività che nonostante un ultimo sollecito formale dd. 13 dicembre 2013, non risultano ad oggi ancora formalizzate. In particolare lo stesso non aveva fornito elementi di valutazione circa

l'esatta consistenza delle poste attive e passive del Consorzio rispetto a enti consorziati e terzi, rendendo conseguentemente non esattamente valutabili partite che possono costituire oneri straordinari che il piano industriale, come correttamente predisposto dal Consulente sulla base degli elementi in ns. e suo possesso, non poteva conseguentemente aver potuto considerare come variabili necessarie e utili per dare ad esso massima autorevolezza, tanto che l'indicazione di sostenibilità risulta a queste condizionata.

Appare evidente che un piano industriale è da valutare e riconoscere come corretto e adeguato quando siano affidabili le assunzioni ed i procedimenti attraverso i quali avviene la formulazione delle proiezioni e la derivazione delle conclusioni. Pertanto, deve essere affidabile il metodo utilizzato sia per la raccolta dei dati, sia per la loro successiva elaborazione, quindi affinché la procedura complessiva risulti congrua, al suo fine è necessario che la raccolta sia non solo documentata ma anche che l'elaborazione degli stessi sia sistematica e controllabile. Il Piano industriale è attendibile quando il suo contenuto complessivo e i suoi singoli elementi costitutivi risultano compatibili, coerenti e ragionevoli, risultando sicuramente non riconoscibili questi elementi nel caso non possa partire da un piano di riparto, da una ricognizione puntuale e se possibile condivisa delle poste attive e passive, così come della loro corretta imputazione alle parti consorziali. Solo così il Piano esprime nella sua valutazione quella prudenza che dello stesso deve essere requisito, elementi che soli consentiranno di rappresentare gli scenari più probabili alla data di redazione del piano pluriennale.

E' chiaro che la differenza che intercorre tra i principi, entrambi prerequisiti essenziali, di affidabilità ed attendibilità non è meramente formale e logica, ma anche sostanziale e tecnica, affidabilità che va perseguita e riscontrata in relazione al processo di formazione dello stesso, mentre l'attendibilità va perseguita e riscontrata con riguardo ai risultati di siffatto processo di simulazione dinamica.

Del resto il piano, come allora acquisito agli atti, documento di base per la prosecuzione dell'attività del Consorzio a favore di soli quattro soggetti, risultava conseguentemente formulato dal Professionista con più di una attestazione sottoposta a indicazioni cautelative, condizioni che per la loro indeterminatezza non rendono tranquilli, e non può essere altrimenti, i Comuni interessati nella formulazione delle scelta finale.

Sulla base delle predette osservazioni venne appunto assunto l'atto n. 45 dd. 30.12.2013 a mezzo il quale questo Consiglio deliberò;

1. *Di disporre e prendere atto, per quanto esposto in premessa, della prosecuzione di fatto della fase di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, deliberato dall'Assemblea in data 27 giugno 2012 e fatto propria con atto consigliare n. 29 dd. 18.07.2012, oltre il 1 novembre 2012 e fino e non oltre il 31 maggio 2014.*
2. *Di non approvare la presa d'atto deliberata dall'Assemblea del Consorzio STN in data 3 settembre 2013, in relazione alla decadenza del Contratto di servizio per il trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica affidato al Consorzio STN, con conseguenza che il servizio medesimo non si considera rientrato nella disponibilità e titolarità del Comune deliberante con il 31 dicembre 2013, ciò al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nel Consorzio stesso.*
3. *Di dare corso alla liquidazione nel Consorzio delle posizioni dei Comuni di Cles e Monclassico, facendo adottare urgentemente un piano di riparto del patrimonio degli enti che intendono sciogliere il rapporto, da prevedere entro il 30 aprile 2013, documento in cui si dovrà esplicitare positivamente, con analitica contabilità, l'assunzione delle passività del consorzio con riferimento alla attività svolta fino al 31.12.2013 a favore e per conto di tutti sei i comuni, in*

base alle quote di partecipazioni al Consorzio alla predetta data, oltre agli oneri e alle attività di liquidazione necessarie per la definizione delle singole posizioni.

4. *Di rinviare a successivo specifico atto, dopo l'aggiornamento del Piano industriale 2014-2016, condizionato per la sua sostenibilità alla verifica positiva del piano di riparto del patrimonio degli enti che intendono sciogliere il rapporto, Comune di Cles e Monclassico, la scelta circa la prosecuzione o meno del Consorzio, nella nuova possibile composizione, entro il 31 maggio 2014.*
5. *Di autorizzare il Sindaco ad assumere ogni atto presupposto e conseguente a quanto deliberato con la presente e di comunicare immediatamente il deliberato al Consorzio STN.*
6. *Di disporre conseguentemente a ciò l'assunzione degli ulteriori atti necessari a garantire i provvedimenti conseguenti e necessari, autorizzando chi di competenza all'assunzione delle determinazioni esecutive.*
7. *Omissis.*

Rappresenta come detta situazione è ulteriormente evoluta ma sulla base di scelte e principi diversi, vero che in luogo della uscita dei Comuni di Cles e Monclassico, con prosecuzione del Consorzio a quattro si è poi deliberato (verbale dell'Assemblea di data 08.07.2014) di sciogliere il vecchio Consorzio con sua definitiva liquidazione in esercizio provvisorio fino al prossimo 31.08.2014.

Che ad un tempo le Amministrazioni di Caldes, Cavizzana, Malè e Terzolas hanno di contro operato la concorde scelta di far nascere un nuovo Consorzio sul quale non vadano a ricadere le situazioni generate dalle precedente gestione dell'Azienda a sei, vero che il forte ritardo con cui si arriverà a disporre degli atti di valutazione del patrimonio e dei crediti e debiti allo stesso riferibili non avrebbe permesso di redigere il necessario piano economico-finanziario con la necessaria determinatezza e con un'adeguata fondatezza previsionale.

Richiamato il D.L. 95/2012 all'art. 4, in materia di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche e all'art. 9, in materia di razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi, che non dispone norme contrarie al mantenimento di aziende speciali consortili che svolgono servizi di interesse generale, come nel caso dell'attività di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica.

Visto il D.L. 78/2010 art 14, comma 32, art 6, comma 2 in tema di patto di stabilità e riduzione dei costi degli apparati amministrativi che non contravviene al mantenimento di aziende speciali consortili a cui è affidato il servizio pubblico di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica.

Visto il D.L. 179/2012 art. 34 (in tema di limiti sull'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), in cui i commi da 20 a 22 vincolano il mantenimento degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sulla base di apposite prescrizioni e vincoli a cui adeguarsi, al successivo comma 25 si fa espresso riferimento alla non applicazione dei commi da 20 a 22 al servizio di distribuzione di energia elettrica;

Visto il D.L. 83/2012 art 37 in tema di disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, in cui non si ravvisa nessuna norma contraria all'affidamento diretto del servizio di distribuzione di energia elettrica da parte degli enti locali organizzati nella forma dell'azienda speciale consortile;

Visti i decreti legge precedentemente indicati che stabiliscono vincoli in tema di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica che non interessano l'affidamento del servizio pubblico

di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica organizzato dagli enti locali nella forma consentita dell'azienda speciale consortile;

Premesso ciò si ritiene, pur nella riconfermata volontà di dare continuità operativa al Consorzio, di dover ridefinire in via di fatto la data di termine del già iniziato esercizio provvisorio, per l'intrapresa ma non conclusa attività di liquidazione al 31 agosto 2014 e contestualmente di dar corso alla costituzione di un nuovo soggetto che si chiamerà Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, in forma abbreviata STN Val di Sole.

Ricordato come l'allegato piano industriale a firma del dott. Salvetta Francesco redatto in data 03.07.2014 abbia così anche potuto tener conto di quanto stabilito in data 17 dicembre 2013 e in data 23.12.2013, dall'Assemblea del Consorzio STN, riunitasi per deliberare sulla assegnazione del personale dipendente del Consorzio medesimo con le seguenti modalità:

- al Comune di Cles spettano n. 7 persone dipendenti che rientrano dal comando;
- al Comune di Cles, unitamente al Comune di Monclassico, competono inoltre n. 3 unità del personale individuato nella delibera di scioglimento che svolge servizio presso il Consorzio STN;
- al Comune di Malè spetta 1 dipendente attualmente in comando;
- al Comune di Malè, unitamente ai Comuni di Caldes, Cavizzana, Terzolas, competono n. 3 unità del personale individuato nella delibera di scioglimento che svolge servizio presso il Consorzio STN.

In tale primo verbale assembleare i Comuni di Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana, in relazione al personale assegnato in sede di riparto, hanno dichiarato che lo stesso continuerà ad essere impiegato presso il Consorzio STN qualora ciò risulti compatibile con le risultanze del Piano industriale.

Visti gli atti conseguentemente predisposti e segnatamente Convenzione relativa alla costituzione del nuovo soggetto, statuto del Consorzio e contratto di servizio.

CONSIDERATO

- che permangono le ragioni di interesse pubblico che impongono all'Amministrazione comunale di garantire il servizio di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica al proprio bacino di utenza così come era nell'affidamento al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce in liquidazione, nonché quelle di garantire il mantenimento dell'efficienza degli assets patrimoniali (impianti di distribuzione elettrica e reti elettriche) di proprietà del Comune;

- che la gestione degli impianti di distribuzione elettrica e delle reti sono essenziali per garantire elevati livelli di servizio e standard di qualità, oltre che una più attenta valorizzazione dell'economia locale;

- che nel medio periodo devono comunque ribadirsi e confermarsi i vantaggi collegati all'integrazione mediante una gestione unitaria dei bacini d'utenza tra le diverse amministrazioni comunali interessate, al fine di realizzare economie di scala sia di tipo orizzontale (stessa linea di attività) che di tipo verticale (nella catena produttiva dall'acquisto alla vendita dell'energia elettrica);

- che, in specifico, la gestione unitaria consente: 1) di valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dei diversi bacini d'utenza territoriali; 2) di acquisire sul mercato sinergie finanziarie e tecniche con maggiore facilità e rapidità, 3) di recuperare livelli dimensionali migliori per la permanenza nel mercato dei servizi pubblici;

- che non sussistono vincoli o impedimenti normativi nazionali e provinciali al proseguimento del Consorzio per gli enti consorziati che hanno manifestato tale volontà nei termini detti.

RILEVATO

- che i Comuni possono affidare direttamente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia ad Aziende pubbliche o a Enti Pubblici economici costituiti dagli Enti titolari del servizio considerata la strumentalità dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni medesimi, così come possono partecipare a società che integrino la partecipazione strumentale allo svolgimento dell'attività;

- che i Comuni sono espressamente abilitati a svolgere l'attività di distribuzione dell'energia, nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1 DPR 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm., che disciplina le "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia" e prevede specificatamente che i Comuni sono autorizzati ad esercitare le attività elettriche "*... mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali*";

- che, con tale rinvio, le norme di attuazione di cui al DPR 235 del 1977 e s.m. hanno fatto riferimento agli artt. 41 e ss. della L.R. 4.1.1993, n.1, al tempo vigenti, e oggi sostituiti dagli artt. 60 e 61 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, ivi compresa la disciplina provinciale di cui all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.;

- che la previsione provinciale che dispone in materia di forme di gestione dei servizi pubblici corrisponde all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, così come da ultimo modificata dalla L.P. 4 ottobre 2012 n. 21, che indica alcuni elementi da considerare sia nell'ipotesi di gestione in economia che nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altre forme consentite, tra cui l'Azienda Speciale Consortile o a società di capitali a capitale pubblico o a capitale misto pubblico privato;

- che, in particolare, trattandosi di servizio da erogare in forma associata, le forme gestionali consentite sono quelle individuate dagli artt. 41e 41 bis della L.R. 4.1.1993, n. 1, e ss.mm., quali l'azienda consortile, la società di capitali e la concessione a terzi, ed oggi quelle all'art. 10, co. VII lett. e) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6;

- che agli effetti della prosecuzione dell'affidamento del servizio al nuovo soggetto che si andrà a costituire risulta necessario integrare lo stesso con un Piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione, tenendo conto della modifica del bacino d'utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti e di altri contenuti quali gli standard qualitativi e quantitativi del servizio atteso e la determinazione del canone per la messa a disposizione delle reti;

- che per ridefinire l'affidamento del servizio pubblico strumentale dei Comuni al Consorzio il Piano industriale diventa una previsione minima e necessaria per determinare l'economicità futura della gestione prescelta e giustificare la continuazione dell'esperienza consortile;

- che il Piano industriale 2014-2016 predisposto dal dr Francesco Salvetta con Studio in Trento in data 03.07.2014, con specifico incarico individuato congiuntamente dai Comuni di Malè, di Caldes, di Cavizzana e di Terzolas, dimostra l'economicità della gestione anche a quattro.

Udita la relazione e fatto proprio quanto in essa esposto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto come il servizio pubblico di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica al proprio bacino di utenza deve essere garantito anche oltre al 31.08.2014 e che ciò può avvenire solo avvalendosi di un soggetto consortile nuovo non potendosi più ipotizzare una gestione in economia diretta del servizio elettrico da affidare per le ragioni di cui sopra al *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, per brevità STN Val di Sole* con tutte le relative attività strumentali per erogare il "servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica" nell'ambito del proprio territorio comunale, riconoscendo allo stesso il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti

ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio che allegato alla presente ne forma parte integrante ed essenziale unitamente agli ulteriori richiamati atti.

Verificata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività del nuovo Consorzio, secondo il Piano industriale redatto alla luce della riduzione del bacino d'utenza.

Che in merito si deve evidenziare come sul versante economico-finanziario la costituzione del Consorzio azienda implica che il momento deliberativo sia preceduto da un'attenta fase di analisi, anche sul piano previsionale, circa le infrastrutture e le dotazioni di risorse strumentali e finanziarie occorrenti per l'impianto del servizio. Che detta attività risulta sviluppata e che seppur manchi un vero e proprio piano-programma che prefiguri le dinamiche economiche del settore/i di riferimento, è data cognizione degli investimenti salienti per lo sviluppo del servizio, con loro proiezione su di un orizzonte triennale. Che rappresentando l'Azienda un'evoluzione di una preesistente forma gestionale, viene data ragione in forma comparata delle condizioni che presiedevano all'equilibrio economico della precedente gestione a mezzo vecchio consorzio, piuttosto che quelle ipotizzabili in caso di diretta gestione in economia e di quelle conseguibili per il tramite la nuova.

Verificata la percorribilità tecnico – economica di assicurare la continuità dell'attività di trasporto, distribuzione, vendita di energia elettrica con i bacini territorialmente competenti per i Comuni che proseguono nell'esperienza consortile nuova, confermando il consenso alla prosecuzione in via non solo di fatto del rapporto consortile in esercizio provvisorio fino alla definizione della fase di liquidazione dello stesso per ciò che riguarda la vecchia gestione da individuarsi con la data del 31.08.2014.

Verificata come sia effettivamente continuata l'attività da parte del Consorzio STN anche successivamente alla data del 27 giugno 2012, del novembre 2012 e del 31 maggio 2014, come in precedenza indicato e mai più variato per concorde volontà consigliare e che l'attività di liquidazione alla data odierna non risulta ancora conclusa.

Preso atto della proposta di emendamento dello statuto come richiesto dal Sindaco e volta alla eliminazione dell'articolo 49 avente ad oggetto "Certificazione del bilancio".

Che l'emendamento trova ragione nelle misure adottate a partire dal 2008, prima a livello nazionale e poi provinciale, e finalizzate al contenimento dei costi di organi e apparati delle amministrazioni locali, interventi culminati in materia di revisione nella riduzione dei casi in cui opera un collegio in luogo di un singolo organo di certificazione contabile all'interno dei comuni.

Dato atto come la soppressione dell'articolo, oltre a garantire una riduzione degli oneri di gestione non va certo a ridurre anche la trasparenza e attendibilità dei dati contabili vero che la revisione del bilancio, attività che consiste nel verificare, accertare e valutare l'attendibilità dei documenti aziendali, delle registrazioni contabili, del sistema amministrativo contabile e delle scritture prodotte dal sistema stesso, fino alle sintesi del bilancio d'esercizio (revisione di bilancio) è attività importante per le società private ma sicuramente meno, oltre che non obbligatoria, per i consorzi-azienda; considerato che esiste comunque un organo di revisione interno agli stessi che certifica la qualità e completezza dei dati, ma anche un soggetto esterno, il revisore del comune che sulle attività del consorzio stesso si esprime obbligatoriamente in casi specifici, potendo nella generalità delle situazioni avere accesso a dati e comunque ottenere informazioni finalizzate alla verifica e supervisione degli aspetti contabili, finanziari e reddituali, considerate le ricadute che l'attività affidata ad un ente strumentale ha sempre e comunque per il comune.

Ritenuto, in base agli interventi proposti, di considerare la modifica del testo depositato coerente, sia nella forma che nella sostanza con le finalità proprie del consorzio.

Posto poi in votazione, su invito del Presidente l'emendamento soppressivo dell'articolo 49 che con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Baggia Massimo e Zanella Michele) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, viene fatto proprio ed accolto.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g) e h) del testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Convenuto sussistere le ragioni d'urgenza per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e dare pronto corso agli ulteriori necessari adempimenti di tipo tecnico, amministrativo e fiscale.

Visto il D.L. 95/2012 artt. 4 e 9;

Visto il D.L. 78/2010 art 14, comma 32 e art 6, comma 2;

Visto il D.L. 179/2012 art. 34, comma 25;

Visto il D.L. 83/2012 art 37;

Visto il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 art. 98, comma 3 e 4;

Visto l'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6 e s.m.;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 18 luglio 2014.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Baggia Massimo e Zanella Michele) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di disporre e prendere atto, per quanto esposto in premessa, della prosecuzione di fatto della fase di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, deliberato dall'Assemblea in data 27 giugno 2012 e fatto propria con atto consigliere n. 29 dd. 18.07.2012 e n. 45 dd. 30.12.2013, oltre il 31 maggio 2014 e fino e non oltre il 31 agosto 2014.
2. Di non prendere nuovamente in carico, per quanto esposto in premessa, la gestione del servizio elettrico in economia diretta e di affidare al costituendo *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole*, sino al 31 dicembre 2030, come verrà anche deliberato dai Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas, le attività strumentali per erogare il “servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica” nell'ambito del proprio territorio comunale, riconoscendo allo stesso il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio che allegato alla presente ne forma parte integrante ed essenziale unitamente a convenzione e statuto emendato nei termini di cui sopra.
3. Di disporre che le attività di erogazione da parte del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole decorreranno dal 1° settembre 2014 e comunque dopo la sottoscrizione degli atti di cui al punto precedente.
4. Di stabilire che nei termini di cui agli atti allegati il Comune di Malè, come consorziato, conferisca il capitale di dotazione per i fini di cui all'art. 2 per un importo pari ad € 126.273,00.- con imputazione della spesa al capitolo 32810 – articolo 585 – codice di bilancio 2120609, autorizzando sulla base del presente atto il Responsabile di Ragioneria a liquidare lo stesso secondo necessità.
5. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti, necessari.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore

pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Baggia Massimo e Zanella Michele)

su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to LIBONI MARCELLO

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.07.2014** al giorno **03.08.2014**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **23.07.2014**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
